

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 29 febbraio 2024 alle ore 15:00 presso la sede sociale si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci della Associazione, non essendo presente, in prima convocazione, il numero di soci sufficiente per il raggiungimento del quorum costitutivo richiesto dallo Statuto. Il Presidente, constata la regolare convocazione e costituzione dell'Assemblea essendo presente, in seconda convocazione, il numero di associati idoneo per deliberare validamente dichiara aperta ed atta a deliberare l'Assemblea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifiche Statuto sociale ai sensi degli artt. 7, comma 1-quater, e 12, comma 2-bis, D.Lgs. 36/2021

Il Presidente prende la parola passando ad analizzare l'ordine del giorno predisposto.

PUNTO 1)

Il Presidente comunica a tutti i soci presenti che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 7, comma 1-quater, del D.Lgs. 36/2021, l'Associazione ha l'obbligo di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 36/2021 a pena di cancellazione dal Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S.).

Il Presidente dichiara altresì che, sono **esenti dall'imposta di registro** ai sensi dell'art. 12, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2021 le modifiche statutarie adottate entro il 30 giugno 2024 ed altresì **esenti da bollo** ai sensi del comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642 e considerato che l'associazione è iscritta al Registro CONI e al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Viene diffusa ai presenti una bozza di statuto sociale con le modifiche finalizzate all'adeguamento alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 36/2021 e si aprono le operazioni di voto, al termine delle quali l'Assemblea all'unanimità dei presenti


DELIBERA

- di approvare lo Statuto sociale recante le modifiche necessarie per l'adeguamento al Capo I del D.Lgs. 36/2021 che si allega al presente verbale

Null'altro essendo da deliberare e nessun altro chiedendo la parola la seduta viene chiusa alle ore 16:30 previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Segretario

Angelo Miccoli




AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

25 MAR 2024

M. 267 2024

Il Presidente



IL FUNZIONARIO
Salvo

STATUTO SOCIALE DELLA
"Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Talenti Liberi"

Articolo 1 – Denominazione e sede sociale

1. E' costituita un'Associazione sportiva a carattere dilettantistico e di Promozione Sociale, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della L. 289/2002, del D.L.vo 36/2021 e successive modificazione ed integrazioni, e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "CTS" ovvero Codice del Terzo settore), denominata: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA e di PROMOZIONE SOCIALE TALENTI LIBERI; in Sigla "A.S.D.P.S. TALENTI LIBERI" sodalizio senza finalità di lucro avente sede legale in Ostuni (BR), Via Bari 2.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale nell'ambito dello stesso Comune.

Articolo 2 – Scopi, finalità e oggetto sociale

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro ai sensi dell'articolo 8 del D. Lvo 36/2021 e dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.
2. Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili ed avanzi di gestione saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio sociale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla **democraticità della struttura**, dall'**uguaglianza dei diritti di tutti i soci**, dall'**elettività delle cariche associative**.
4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle FSN e/o degli Eps e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'Associazione sportiva. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate, e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
5. L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2021, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica stessa. In particolare, l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle seguenti discipline: DANZE ACCADEMICHE; DANZE COREOGRAFICHE; DANZE FREESTYLE; DANZE INTERNAZIONALI; DANZE NAZIONALI; DANZE REGIONALI; STREET DANCE; Pizzica folklore salentino; ATTIVITA' SPORTIVA GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE ED AL FITNESS, Pilates, Yoga, Zumba JUDO, KARATE, Arti Marziali, Ginnastica Artistica e Ritmica, tiro con l'arco, calcio, nautica e vela e preparazione atletica generale sia all'aperto che in palestra e, più in generale, delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta



disciplina.

Nell'ambito delle attività principali, l'Associazione potrà tra l'altro:

- partecipare all'Attività Sportiva organizzata dalle FSN/DSA/EPS a cui sia affiliata;
- organizzare Attività Sportiva: manifestazioni sportive, gare, meetings, saggi sia in impianti sia all'aperto che al chiuso, anche in collaborazione o su mandato con FSN/DSA/EPS a cui sia affiliata;
- organizzare Attività Formativa in ambito sportivo, anche su mandato delle FSN/DSA/EPS a cui sia affiliata; organizzazione e promozione di congressi e convegni in ambito sportivo, corsi di formazione tecnica, centri di studio e addestramento in ambito sportivo;
- Organizzazione di Corsi di avviamento allo sport (Attività Didattica), anche tramite l'istituzione di centri estivi e invernali con finalità sportive, anche in collaborazione o su mandato delle FSN/DSA/EPS a cui sia affiliata;

6. Nei limiti previsti dall'art. 9, D.Lgs. 36/2021 e dai relativi decreti attuativi, è facoltà dell'Associazione svolgere attività diversa da quella istituzionale, purché secondaria e strumentale al fine istituzionale, quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. La gestione di palestre ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati
- b. l'attuazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali bar interno, spaccio, punti di ristoro, somministrazione di alimenti e bevande preconfezionati, precotti e similari (tra cui eventuali integratori alimentari), intrattenimento musicale ad uso esclusivo dei soli associati/tesserati dell'ente nazionale di appartenenza;
- c. il noleggio o la vendita dell'attrezzatura sportiva indispensabile allo svolgimento delle discipline sportive organizzate dall'Associazione;
- d. l'organizzazione di progetti tesi alla valorizzazione del territorio attraverso lo sport;
- e. l'organizzazione, a favore dei propri soci e/o tesserati dell'ente nazionale di appartenenza, di viaggi e turismo sociale di tipo e finalità sportive;
- f. l'editoria e la diffusione di riviste, opuscoli, prontuari e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività istituzionale e lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport;
- g. l'esercizio, ai fini meramente di autofinanziamento, di attività di natura commerciale (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: sponsorizzazioni, vendita di abbigliamento e attrezzatura sportiva relativi alle discipline sportive praticate, gestione di punto ristoro), osservando le normative amministrative fiscali vigenti.

7. L'associazione persegue altresì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale (di cui all'art. 5, D.Lgs. 117/2017), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, quali a livello meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);

- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di teatro, musical, recitazione, dizione, teatro mimo danza, musica e strumenti musicali, canto, disegno, pittura e fotografia, videomaker, cortometraggi, recupero di antiche tradizioni ludiche, culturali, organizzazione e gestione di attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato come Clownterapia, Velaterapia, recupero tossicodipendenti e ludopatici, banco alimentare e raccolta vestiario da destinare alle categorie più bisognose, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l).

8. L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

9. L'Associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* (anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Soci

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

2. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, **ai sensi dell'art. 35 Cts, non può essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS.** Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

4. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. **Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.**

5. I soci sono obbligati all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni dell'Associazione, delle FSN/DSA/EPS e delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui la stessa è affiliata, nonché dalle delibere regolarmente prese dall'Associazione. I soci sono tenuti al puntuale pagamento con cadenza annuale (ogni 365 giorni) delle quote associative, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio direttivo

6. **Tutti i soci hanno medesimi diritti.** In particolare, è diritto del socio frequentare i locali dell'Associazione, fruire servizi offerti dall'Associazione (verso pagamento del relativo corrispettivo), partecipare alle attività associative,

Handwritten signatures and initials: "JB", "off", "MG", "edz".

votare per l'approvazione delle modifiche statutarie, dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali, votare per l'approvazione del bilancio/rendiconto annual, candidarsi (se maggiorenne) alle cariche sociali, visionare i libri sociali, facendone richiesta motivata al Consiglio direttivo.

7. Il minorene esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante i genitori, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorene alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Articolo 5 – Acquisizione della qualifica di socio

1. Per acquisire la condizione di socio occorre inoltrare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.

2. La qualifica di socio si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.

3. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo socio con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

4. L'ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci tenuto a cura del Consiglio direttivo.

5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorene, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale,

6. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 – Perdita della qualifica di socio

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a. decesso;
- b. dimissioni volontarie espresse;
- c. mancato versamento della quota associative entro 90 giorni dalla scadenza del termine annuale previsto per il versamento della quota associativa, che si intende come manifestazione della volontà di rinunciare alla qualifica di socio. In tale caso la perdita della qualifica di socio è automatica e viene annotata nel Libro soci, senza ulteriori formalità;
- d. radiazione in caso di azioni ritenute gravemente disonorevoli o di condotta grave che ostacoli il buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione viene assunto dal Consiglio direttivo e ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, si procede in contraddittorio con il socio interessato. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. Il socio radiato non può più essere reintegrato.
- e. scioglimento dell'associazione.

2. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'associazione.

Articolo 7 – Organi dell'Associazione

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i

soci. Le cariche sociali sono elettive.

2. Sono organi dell'associazione:

- a. l'assemblea dei soci;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio direttivo;
- d. il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore dei conti, qualora istituiti.

Articolo 8 – L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione mediante il quale i soci deliberano le proprie decisioni.

2. L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria e straordinaria. All'Assemblea partecipano tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Alle assemblee sono convocati anche i soci minorenni che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale.

3. Tutti i soci hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno ai sensi dell'art. 2538 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del Cts, ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 3 associati fino a che l'Associazione sarà composta da un numero di associati inferiore a 500; ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 5 associati allorché l'associazione dovesse raggiungere un numero di associati > 500. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

4. L'assemblea è indetta dal Consiglio direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede ordinaria sia straordinaria.

5. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.

6. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, deve avvenire almeno 15 giorni prima dello svolgimento della riunione tramite avviso affisso presso la sede sociale e comunicato ai soci secondo la modalità ritenuta più idonea dal Consiglio direttivo, nel quale siano riportati data e luogo della riunione, ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno 2 ore, e l'ordine del giorno.

7. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

8. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un Segretario. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità dell'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea ordinaria e straordinaria si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Copia dello stesso verbale deve essere messa a disposizione di tutti i soci.

La modalità di voto è quella del voto palese, salvo che il Presidente, per particolari esigenze, ritenga di adottare lo scrutinio segreto.

9. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria o straordinaria. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria, almeno una volta l'anno, ed in via straordinaria quando necessario, su richiesta da parte di:

- a. almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta



- b. dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo e sulla Relazione annuale del Presidente, ove prevista per legge.
2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorse due ore dalla prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.
3. Spetta all'Assemblea ordinaria:
 - a. approvare il bilancio/rendiconto consuntivo;
 - b. eleggere i membri del Consiglio direttivo e determinarne il numero;
 - c. adottare eventuali regolamenti;
 - d. nominare e revocare, qualora previsto, i componenti dell'Organo di controllo;
 - e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Cts e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - f. deliberare sul diniego di ammissione del socio da parte del Consiglio direttivo o sulle determinate di esclusione eventualmente impugnate;
 - g. deliberare sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge.

Articolo 10 - Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tre quarti dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorse due ore dalla prima convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.
2. Spetta all'Assemblea straordinaria:
 - a. approvare le variazioni dello Statuto;
 - b. deliberare la trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione dell'Associazione;
 - c. deliberare sui diritti reali immobiliari;
 - d. deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e su tutti gli argomenti previsti dalla legge.

Articolo 11 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea, ivi compreso il Presidente.
3. Il Consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; queste 3 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. La presenza alla prima riunione del Consigliere eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.



5. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, disciplina sportiva associata o Eps riconosciuti dal Coni.
6. Il Consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
7. Le riunioni del Consiglio direttivo possono tenersi con collegamento audio/video secondo le modalità descritte al precedente articolo 8.
8. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
9. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
10. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
11. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 12 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio direttivo e del Presidente

1. La carica di Consigliere può cessare per scadenza del mandato, decesso, dimissioni, assenza ingiustificata per 4 (quattro) volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo, o per gravi fatti od omissioni commesse nell'espletamento delle proprie funzioni.
2. La perdita della qualità di Consigliere dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo stesso l'interessato non avrà diritto al voto. Per la validità della delibera occorrerà il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
3. Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo all'attenzione del suo Presidente a mezzo raccomandata.
4. Nel caso in cui durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti o, in alternativa ed a loro discrezione, potranno incaricare di ricoprire la carica il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea elettiva. Nell'eventualità di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, quest'ultimo s'intenderà decaduto insieme con il Presidente ed occorrerà procedere tempestivamente a nuove elezioni per dimissioni.

Articolo 13 – Convocazione del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità quando necessario.

Articolo 14 – Compiti del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'associazione. Ad esso competono in particolare:
 - a. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del rendiconto/bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
 - b. indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee



- straordinaria anche nel rispetto del presente Statuto;
- c. determinare l'importo delle quote associative;
 - d. assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio per la gestione dell'Associazione;
 - e. assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - f. assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
 - g. la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - h. l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - i. l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
 - j. la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso;
 - k. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - l. adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
 - m. delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
 - n. qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 15 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la **rappresentanza legale dell'Associazione**.
5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 16 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 17 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
2. Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.



3. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
4. La carica di Tesoriere può essere svolta anche dal Vicepresidente o dal Segretario.

Articolo 18 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 731, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
2. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 19 - Revisione legale dei conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge (Se l'Associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 31 Cts)), l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 20 - Il Bilancio e il rendiconto economico finanziario

1. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il Bilancio di esercizio che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno successivo.
2. Il Bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. Qualora l'Associazione realizzi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.
4. Il bilancio o il rendiconto devono essere redatti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota



integrativa al bilancio.

6. Il progetto di Bilancio o Rendiconto resta depositato presso la sede dell'Associazione, consultabile da parte di tutti i soci, nei sette giorni precedenti detta Assemblea secondo gli orari di apertura della Segreteria della Associazione. Allo stesso modo, e sempre consultabile da parte di tutti i Soci secondo gli orari di apertura della Segreteria, il Bilancio/Rendiconto approvato resterà depositato presso la sede dell'Associazione.

7. Il risultato positivo di gestione, eventualmente riveniente dalla gestione associativa verrà obbligatoriamente reinvestito nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

8. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i 100 mila euro all'anno, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

9. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro all'anno l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Articolo 21 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 – Il patrimonio sociale e Il divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dai beni mobili/immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
- b. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici sia privati;
- c. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio o con l'avanzo di gestione di fine anno.

2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

3. L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017, l'articolo 8, D.Lgs. 36/2021 e l'articolo 8, D.Lgs. 117/2017.

Articolo 23 – Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, (qualora nominato poiché obbligatorio) tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, (qualora nominati poiché obbligatori) tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: Presa visione presso la sede sociale ed eventuale possibilità di richiedere copia dei singoli verbali, dietro richiesta scritta, da presentare al Consiglio Direttivo che dovrà ottemperare entro 15 gg dalla richiesta scritta.

Articolo 24 – Lavoratori e volontari

1. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 e ss., D.lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

2. L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti, autonomi o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

3. I volontari, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

4. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

5. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

6. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso).

7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 25 – Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, è deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea straordinaria che disponga lo scioglimento deve essere presentata da almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto. Sia in prima che in seconda convocazione lo scioglimento deve essere approvato da almeno i 3/4 dei soci ed esprimersi il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

2. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore con fini sportivi e di utilità sociale. (Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r

associati.

Articolo 26 – Clausola compromissoria

1. Eventuali controversie in merito a problematiche associative e statutarie sorte tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri: i primi due nominati direttamente da ognuna delle parti ed il terzo dai primi due, ed avente quest'ultimo funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale. Qualora i primi due arbitri non si accordino sul terzo nominativo, verrà nominato Presidente del Collegio, il Presidente del Tribunale in cui avrà a quel tempo sede l'Associazione. Detto Collegio rimarrà in carica fino alla risoluzione della controversia. Il loro lodo sarà inappellabile. Essi agiranno quali arbitri ai sensi dell'art.810 e segg. del C.p.c. e le loro decisioni potranno essere dichiarate esecutive secondo quanto previsto dall'art.825 del C.p.c.

Articolo 27 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dagli Statuti e Regolamenti interni degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate cui aderisca l'Associazione, oltre che comunque dal Codice Civile nonché alle normative vigenti (Regionali e Nazionali) in materia di sport Dilettantistico.

Ostuni, 26 febbraio 2024

Per accettazione e ratifica del presente:

Anna Napoleone - Presidente

Gloria Miccoli – Vicepresidente

Angelo Miccoli - Segretario

Pasquale Claudio Miccoli – Consigliere

Fabrizio Miccoli – Consigliere

Antonella Barletta – Consigliere

Giuseppe Marzio - Consigliere



The image shows six handwritten signatures in blue ink, each corresponding to a name listed on the left. The signatures are: 1. Anna Napoleone (President), 2. Gloria Miccoli (Vice President), 3. Angelo Miccoli (Secretary), 4. Pasquale Claudio Miccoli (Councillor), 5. Fabrizio Miccoli (Councillor), and 6. Giuseppe Marzio (Councillor). The signatures are written in a cursive style.